



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 44

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dai Consiglieri Dolfin e Zecchinato

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 12
“NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL
TERRITORIO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 marzo 2021.

* Con nota del 15 aprile 2021, prot. 6532 il consigliere Zecchinato ha sottoscritto la proposta di legge.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 12 “NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO”

Relazione:

È comunemente avvertita sul territorio la esigenza di disporre di adeguati ed organici strumenti per la progettazione ed esecuzione di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza dei privati, in forme giuridiche che consentano la esecuzione degli interventi, ove riconosciuti di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, in caso di inerzia dei privati, con oneri a loro carico.

Non mancano nell'ordinamento alcuni strumenti normativi, peraltro o non diffusi sul territorio o con efficacia limitata e contingente a specifiche situazioni: basti pensare al ricorso alle eventuali disposizioni di cui ai regolamenti di polizia amministrativa locale e rurale e ai regolamenti di igiene, ovvero ad interventi assunti sulla base di ordinanze contingibili e urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ai sensi dell'articolo 50 del TUEL.

Nelle more di più organici e definiti interventi - basti ricordare la disciplina di cui all'articolo 21 del PTRC vigente in ordine alla previsione, in tema di sicurezza idraulica, della redazione dei Piani comunali delle acque - si rileva la esigenza di provvedere, con uno strumento normativo di livello regionale.

Trattasi quindi di prevedere una disciplina per interventi su scoline, fossi e simili, nel suo insieme definibile come rete di fossature private o che corrono a margine della viabilità vicinale e comunale, già non inserita né, ovviamente, nella rete idrografica principale, ma neppure nella rete idraulica di bonifica, né configurabili come opere minori direttamente funzionali alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, per le quali già opera una specifica disciplina (ed in particolare, per la rete idraulica di bonifica e le opere minori funzionali, l'articolo 34 della legge regionale n. 12 del 2009).

La manutenzione, con ciò intendendo riferirsi ad interventi che vanno, esemplificativamente, dal semplice sfalcio, allo spurgo del fondo, alla ripresa delle frane spondali, è funzionale all'allontanamento delle acque meteoriche delle aree coltivate, al mantenimento in sicurezza della rete viaria ed anche di aree urbanizzate, a fronte dei sempre più frequenti eventi pluviometrici di particolare intensità; nei territori dell'area collinare e pedemontana tali interventi contribuiscono a convogliare nei corsi d'acqua quella quota di precipitazioni che, per la impermeabilizzazione diffusa del terreno e per le caratteristiche dei terreni agricoli, non può penetrare nel suolo ed alimentare la falda.

In tal senso iniziative sono stati assunte, negli anni, a livello amministrativo, anche con provvedimenti della Giunta regionale: si tratta ora di attribuire specifica rilevanza e configurazione normativa a tale tipologia di interventi, anche recuperando disposizioni previgenti nell'ordinamento, nelle more dei già ricordati interventi organici.

In particolare si intende attribuire alla Regione un ruolo di promotore e facilitatore per la stipula di convenzioni e accordi di programma con comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione degli interventi incidenti

sul reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta complessiva del sistema di sicurezza idraulica, disponendo che la individuazione dei relativi interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, eseguibili, in caso di inerzia dei privati, con oneri a loro carico.

Completano l'articolato le disposizioni di carattere tecnico, in ordine alla clausola di neutralità finanziaria (articolo 2) e di entrata in vigore della legge (articolo3).

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 12
“NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL
TERRITORIO”**

**Art. 1 - Modifica all’articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.**

1. All’articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. La Giunta regionale promuove altresì la stipula di convenzioni o accordi di programma fra Regione, comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica;

6 ter. La approvazione degli interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, ed in caso di inerzia dei privati, sono eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari.”.

2. La rubrica dell’articolo 34 è così modificata: *“Esecuzione e manutenzione delle opere minori ed interventi sul reticolo idrografico minore di competenza dei privati”.*

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.	3